



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

13/110/CU2/C2

PARERE AL DECRETO-LEGGÈ 15 OTTOBRE 2013, N. 120 RECANTE MISURE URGENTI DI RIEQUILIBRIO DELLA FINANZA PUBBLICA NONCHÉ IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

Punto 2) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime il proprio parere favorevole al provvedimento condizionato all'accoglimento degli emendamenti allegati.

La Conferenza rileva forti criticità riguardo all'art. 1 inerente le disposizioni in materia di immigrazione stante la carenza di risorse stanziate e si riserva di presentare a riguardo un emendamento al disegno di legge di stabilità 2014.

Roma, 7 novembre 2013

EMENDAMENTI

Eliminazione dell'obiettivo del Patto di stabilità in termini di competenza	2
Estensione al 2014 dell'esclusione dagli obiettivi del Patto di stabilità dei trasferimenti effettuati in favo degli enti locali a valere sui residui passivi	
Chiarimento su vincoli incrociati sulla flessibilità IRAP addizionale regionale IRPEF	3
Disciplina delle esenzioni dalla tassa automobilistica regionale per i veicoli consegnati alle imprese autorizzate o comunque abilitate ai fini della successiva rivendita.	3
Tassazione dei veicoli e motoveicoli ultraventennali	4
Addizionale regionale all'Irpef: possibilità per le Regioni di introdurre soglie di esenzione come attualmente permesso ai comuni	5
Emendamento modifica principio contabile per Bond e derivati	5

Eliminazione dell'obiettivo del patto di stabilità in termini di competenza

Al comma 9 dell'art.9 del DL 31 agosto 2013, n. 102 sono abrogate le seguenti parole: "che hanno aderito alla sperimentazione di cui all'art.36, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118,".

Relazione

La nuova disciplina del Patto di stabilità interno ha uguagliato nei valori il tetto di competenza a quello eurocompatibile con l'obbligo di rispetto di entrambi i tetti di spesa ai fini degli adempimenti. Le Regioni nel passaggio al tetto di spesa eurocompatibile avevano richiesto una riduzione graduale del tetto di spesa in competenza stante l'importante divario fra i dati di competenza e cassa soprattutto per alcune Regioni. Poiché il tetto di competenza non rileva ai fini degli obiettivi di finanza pubblica, se ne chiede la soppressione anche alla luce del nuovo ordinamento contabile a cui saranno sottoposte le Regioni dal 2015.

Estensione al 2014 dell'esclusione dagli obiettivi del Patto di stabilità dei trasferimenti effettuati in favore degli enti locali a valere sui residui passivi.

All'articolo 1, comma 7 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole "per l'anno 2013" sono sostitute dalle parole "per gli anni 2013 e 2014". Contestualmente, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma 7 bis:

2

"Per l'anno 2014, l'esclusione di cui al comma precedente trova applicazione anche per i trasferimenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno a valere sui residui passivi in conto capitale, purché a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali".

Relazione

L'emendamento è finalizzato ad estendere al 2014 l'esclusione dagli obiettivi del Patto di stabilità dei trasferimenti effettuati in favore degli enti locali a valere sui residui passivi, con l'obiettivo di favorire il perseguimento degli obiettivi previsti dal DL 35-2013.

Chiarimento su vincoli incrociati sulla flessibilità IRAP addizionale regionale IRPEF.

- 1. L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 è così sostituito:
- "3. A decorrere dal 2014 il provvedimento regionale che dispone misure che comportino una riduzione netta dell'IRAP non può trovare copertura finanziaria con una contestuale maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF che, sommata a quella vigente, risulti superiore allo 0,5%."
- 2. L'articolo 6, comma 3, primo periodo del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 è soppresso.

Relazione

La presente proposta mira a chiarire che, a decorrere dal 2014, il provvedimento regionale che disponga la riduzione netta dell'IRAP non può trovare copertura finanziaria in una contestuale maggiorazione dell'aliquota dell'Addizionale regionale IRPEF per la parte della riduzione IRAP che corrisponde ad una variazione dell'Addizionale superiore allo 0,5%.

Disciplina delle esenzioni dalla tassa automobilistica regionale per i veicoli consegnati alle imprese autorizzate o comunque abilitate ai fini della successiva rivendita.

All'articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 43, le parole "consegnati, per la rivendita," sono sostituite dalle seguenti: "ceduti, per la rivendita, secondo le modalità previste dall'articolo 36, comma 10 del decreto legge



23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni nella legge 22 marzo 1995, n. 85, come integrato dall'articolo 56, comma 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,";

b) il comma 44 è abrogato.

Relazione

Il presente emendamento è finalizzato a modificare l'attuale normativa che disciplina le esenzioni dalla tassa automobilistica regionale per i veicoli consegnati alle imprese autorizzate o comunque abilitate ai fini della successiva rivendita.

L'attuale impianto normativo, individuando nella mera comunicazione ad Aci degli elenchi dei veicoli in proprio possesso il presupposto della sospensione dell'obbligazione tributaria può facilmente prestarsi a comportamenti elusivi. Tale conseguenza è dovuta al fatto che la norma non attribuisce alcuna rilevanza al titolo in base al quale avviene la consegna, ponendo l'accento esclusivamente sulla formalità della comunicazione.

Negli ultimi anni diverse Regioni (come ad esempio l'Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Lombardia), proprio allo scopo di contrastare questi fenomeni hanno legiferato in tal senso, differenziandosi dalla normativa nazionale. Poiché tali disposizioni non sono state impugnate e sono ad oggi vigenti, la proposta emendativa è finalizzata anche a ristabilire coerenza tra le norme regionali e tra queste e la legislazione statale.

L'emendamento, che non determina nuovi e/o maggiori oneri a carico del contribuente, individua quale presupposto della sospensione dell'obbligazione tributaria l'effettivo trasferimento della proprietà del veicolo mediante le formalità agevolate prevista dall'articolo 36, comma 10 del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni nella legge 22 marzo 1995, n. 85, come integrato dall'articolo 56, comma 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (c.d. minivoltura).

Inoltre, circoscrivendo l'ambito di applicazione dell'attuale regime agevolativo ai soli casi in cui si adempia alle formalità di cui all'articolo 36, comma 10 del D.L. 41/95, l'emendamento comporterà un aumento del gettito derivante dalla tassa automobilistica, con effetti positivi sui bilanci regionali e senza oneri e/o riflessi sulla finanza statale.

Tassazione dei veicoli e motoveicoli ultraventennali

All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:

"5. Le Regioni possono derogare alla disciplina di cui ai commi precedenti, prevedendo l'introduzione di una tassa di possesso forfettaria non superiore ad euro 80 per gli autoveicoli ed euro 40 per i motoveicoli, a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla

costruzione dei veicoli e dei motoveicoli. La tassa di cui al periodo precedente non trova applicazione per i veicoli di cui al comma 3. Le Regioni possono rideterminare gli importi forfettari di cui al presente comma entro i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale."

Addizionale regionale all'Irpef: possibilità per le Regioni di introdurre soglie di esenzione come attualmente permesso ai comuni

All'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo:

"Le Regioni possono stabilire una soglia di esenzione reddituale da intendersi come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale regionale all'IRPEF, o la sua maggiorazione, non è dovuta; nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo ai fini dell'addizionale IRPEF."

Relazione

L'articolo 1, comma 11 della L. 148/2011, nell'allineare gli spazi di autonomia tributaria dei Comuni in materia di addizionale IRPEF rispetto a quelli previsti per le Regioni dall'articolo 6 del D.lgs. 68/2011, ha salvaguardato la facoltà, già introdotta per i Comuni dalla L. 296/2006, di istituire "una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali da intendersi come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale regionale all'IRPEF non è dovuta". Secondo quanto previsto dal medesimo comma, "nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo". L'emendamento risponde alla necessità di un intervento normativo statale volto a riconoscere esplicitamente alle Regioni la medesima facoltà attribuita ai Comuni in relazione all'adozione di manovre sull'addizionale IRPEF.

Emendamento modifica principio contabile per Bond e derivati

Il punto 3.23 dell'allegato 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" del DPCM 28/12/2011 concernente "Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118" è sostituito dal seguente:



"3.23 La rilevazione dei flussi finanziari conseguenti all'esistenza di contratti "derivati" in relazione al sottostante indebitamento avviene nel rispetto del principio dell'integrità del bilancio.

Pertanto dovranno trovare separata contabilizzazione i flussi finanziari riguardanti il debito originario rispetto ai saldi differenziali attivi o passivi rilevati nel bilancio a seguito del contratto "derivato".

Gli eventuali flussi in entrata "una tantum", conseguenti alla rimodulazione temporale o alla ridefinizione delle condizioni di ammortamento di un debito sottostante, - i cosiddetti "up front" - vengono contabilizzati nel titolo 6° delle entrate "accensioni di prestiti".

Nello stesso modo vengono contabilizzate le regolazioni dei flussi annuali che non hanno natura di scambio di soli interessi.

La regolazione annuale di differenze di flussi di interessi è rilevata rispettivamente, per l'entrata, nel Titolo III e, per la spesa, nel Titolo I del bilancio. L'eventuale differenza positiva costituisce una quota vincolata dell'avanzo di amministrazione, destinata a garantire i rischi futuri del contatto o direttamente destinabile al finanziamento di investimenti o alla riduzione del debito.

Nel caso di "derivati" che prevedono lo scambio di flussi calcolati su nozionali "bullet/amortizing", la contabilizzazione viene effettuata all'effettivo costo finale

Nel caso di estinzione anticipata di un derivato, la somma ricevuta o pagata, corrispondente al valore di mercato rispettivamente positivo o negativo che il derivato presenta al momento della risoluzione (cd. mark to market), ha la stessa natura dei flussi netti originati periodicamente dallo stesso e, pertanto, è imputata, in caso di valore positivo, nel Titolo III delle entrate e, in caso di valore negativo, nel Titolo I delle spese. Nel caso di flusso positivo è necessario:

- a) stanziare, tra le spese, un accantonamento per un valore corrispondente alle entrate accertate, con riferimento al quale non è possibile impegnare e pagare. La conseguente economia di bilancio costituisce una quota vincolata del risultato di amministrazione, fino a completa estinzione di tutti i derivati contratti dall'ente, a copertura di eventuali mark to market negativi futuri.
- b) ovvero destinare la somma alla riduzione degli oneri finanziari a carico della Regione o all'estinzione anticipata di debito.

